

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ART.1.

1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È AUTORIZZATO A RATIFICARE L'ACCORDO EUROPEO SUL COLLOCAMENTO ALLA PARI, CON ALLEGATI E PROTOCOLLO, ADOTTATO A STRASBURGO IL 24 NOVEMBRE 1969.

ART.2.

1. PIENA ED INTERA ESECUZIONE È DATA ALL'ACCORDO DI CUI ALLO ARTICOLO PRECEDENTE, A DECORRERE DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 15 DELL'ACCORDO STESSO.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

ROMA, ADDÌ 18 MAGGIO 1973

ALLEGATI:

- **Annesso A** -

ALLEGATO ACCORD EUROPEEN SUR LE PLACEMENT AU PAIR omissis

Annesso AA ANNEXE I (ARTICLE 10) PRESTATIONS (LISTES COMMUNIQUEES) omissis

Annesso AB ANNEXE II (ARTICLE 18 (1) RESERVES omissis

- **Annesso B** -

omissis

- **Annesso C** -

ACCORDO EUROPEO SUL COLLOCAMENTO ALLA PARI

TRADUZIONE NON UFFICIALE NOTA BENE. - I TESTI FACENTI FEDE SONO UNICAMENTE QUELLI INDICATI NELL'ACCORDO, FRA CUI IL TESTO IN LINGUA FRANCESE, QUI SOPRA RIPORTATO.

GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO; CONSIDERANDO CHE SCOPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA LA REALIZZAZIONE DI UNA PIÙ STRETTA UNIONE FRA I SUOI MEMBRI ALLO SCOPO, IN PARTICOLARE, DI FAVORIRE IL LORO PROGRESSO SOCIALE;

CONSTATANDO CHE IN EUROPA, UN NUMERO CRESCENTE DI GIOVANI, SOPRATTUTTO DONNE, SI RECANO ALL'ESTERO PER ESSERE COLLOCATI ALLA PARI;

CONSIDERANDO CHE, SENZA VOLER FARE ALCUNA VALUTAZIONE CRITICA SU QUESTO SISTEMA LARGAMENTE DIFFUSO, CONVIENE DEFINIRE ED, ARMONIZZARE LE CONDIZIONI DI COLLOCAMENTO ALLA PARI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI;

CONSIDERANDO CHE IL COLLOCAMENTO ALLA PARI SOLLEVA, NEGLI STATI MEMBRI, UN IMPORTANTE PROBLEMA DI CARATTERE SOCIALE, CHE COMPORTA IMPLICAZIONI GIURIDICHE, MORALI, CULTURALI ED ECONOMICHE CHE VA OLTRE I CONFINI NAZIONALI ED ASSUME PERCIÒ CARATTERE EUROPEO;

CONSIDERANDO CHE LE PERSONE COLLOCATE ALLA PARI COSTITUISCONO UNA CATEGORIA SPECIFICA NON APPARTENENTE NÉ ALLA CATEGORIA DEGLI STUDENTI NÉ A QUELLA DEI LAVORATORI, PUR AVENDO MOLTO IN COMUNE CON ENTRAMBE, E CHE DI CONSEGUENZA UTILE PREVEDERE PER ESSE DELLE DISPOSIZIONI ADEGUATE;

RICONOSCENDO, IN PARTICOLARE, LA NECESSITÀ DI ASSICURARE ALLE PERSONE COLLOCATE ALLA PARI UNA PROTEZIONE SOCIALE ADEGUATA ED ISPIRATA A PRINCIPI CONTENUTI NELLA CARTA SOCIALE EUROPEA;

CONSIDERANDO CHE MOLTE DI QUESTE PERSONE SONO MINORENNI PRIVATI PER UN LUNGO PERIODO DEL SOSTEGNO FAMILIARE E CHE IN QUANTO TALI DEVONO ESSERE OGGETTO DI PARTICOLARE PROTEZIONE SIA PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI MATERIALI CHE MORALI ESISTENTI NEL PAESE OSPITANTE;

CONSIDERANDO CHE SOLO LE AUTORITÀ PUBBLICHE POSSONO ASSICURARE IN PIENO L'ATTUAZIONE ED IL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COS ENUNCIATI; CONVINTI DELLA NECESSITÀ DI TALE COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO DI EUROPA;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ART.1.

1. OGNI PARTE CONTRAENTE SI IMPEGNA A PROMUOVERE, SUL PROPRIO TERRITORIO, PER QUANTO POSSIBILE, L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO.

ART.2.

1. IL COLLOCAMENTO ALLA PARI CONSISTE NELL'ACCOGLIMENTO TEMPORANEO IN SENO A FAMIGLIE, COME CONTROPARTITA DI ALCUNE PRESTAZIONI, DI GIOVANI STRANIERI VENUTI ALLO SCOPO DI PERFEZIONARE LE LORO CONOSCENZE LINGUISTICHE ED, EVENTUALMENTE, PROFESSIONALI E DI ARRICCHIRE LA LORO CULTURA GENERALE CON UNA MIGLIORE CONOSCENZA DEL PAESE DI SOGGIORNO.

2. TALI GIOVANI STRANIERI SONO QUI APPRESSO INDICATI COME _PERSONE COLLOCATE ALLA PARI_.

ART.3.

1. IL COLLOCAMENTO ALLA PARI, LA CUI DURATA INIZIALE NON SARÀ SUPERIORE AD UN ANNO, PUÒ TUTTAVIA ESSERE PROLUNGATO IN MODO DA PERMETTERE UN SOGGIORNO DI DUE ANNI AL MASSIMO.

ART.4.

1. LA PERSONA COLLOCATA ALLA PARI NON DOVRÀ AVERE MENO DI 17 ANNI, NÈ SUPERARE I 30 ANNI DI ETÀ.

2. TUTTAVIA, ECCEZIONALMENTE E SU DOMANDA MOTIVATA, POSSONO ESSERE PERMESSE DEROGHE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL PAESE OSPITANTE PER QUANTO RIGUARDA IL LIMITE MASSIMO DI ETÀ.

ART.5.

1. LA PERSONA COLLOCATA ALLA PARI SARÀ MUNITA DI UN CERTIFICATO MEDICO, RILASCIATO NON OLTRE TRE MESI PRIMA DEL COLLOCAMENTO, INDICANTE IL SUO STATO GENERALE DI SALUTE.

ART.6.

1. I DIRITTI ED I DOVERI DELLA PERSONA COLLOCATA ALLA PARI NONCHÉ I DIRITTI ED I DOVERI DELLA FAMIGLIA OSPITANTE,QUALI SONO DEFINITI NEL PRESENTE ACCORDO,FORMANO OGGETTO DI UN ACCORDO SCRITTO,DA CONCLUDERSI FRA LE PARTI IN CAUSA SOTTO FORMA DI UN DOCUMENTO UNICO O DI UNO SCAMBIO DI LETTERE,PREFERIBILMENTE PRIMA CHE LA PERSONA ALLA PARI ABBA LASCIA TO IL PAESE NEL QUALE RISIEDEVA O,AL PIÙ TARDI,DURANTE LA PRIMA SETTIMANA DEL SUO COLLOCAMENTO.

2. UN ESEMPLARE DELL'ACCORDO DI CUI AL PARAGRAFO PRECEDENTE SARÀ DEPOSITATO NEL PAESE OSPITANTE PRESSO LA AUTORITÀ COMPETENTE O PRESSO L'ORGANISMO DA ESSA DESIGNATO.

ART.7.

1. L'ACCORDO DI CUI ALL' [ARTICOLO 6](#) PRECISA IN PARTICOLARE LE CONDIZIONI ALLE QUALI LA PERSONA COLLOCATA ALLA PARI PRENDERÀ PARTE ALLA VITA DELLA FAMIGLIA OSPITANTE,PUR GODENDO DI UN CERTO GRADO DI INDIPENDENZA.

ART.8.

1. LA PERSONA COLLOCATA ALLA PARI RICEVE VITTO ED ALLOGGIO DALLA FAMIGLIA OSPITANTE;ESSA DISPONE,PER QUANTO POSSIBILE,DI UNA CAMERA INDIVIDUALE.

2. LA PERSONA COLLOCATA ALLA PARI DEVE DISPORRE DI TEMPO SUFFICIENTE PER SEGUIRE DEI CORSI DI LINGUA E PERFERZIONARSI SUL PIANO CULTURALE E PROFESSIONALE;A TALE SCOPO VERRÀ ACCORDATA OGNI FACILITAZIONE PER REGOLARE OPPORTUNAMENTE GLI ORARI DI LAVORO.

3. LA PERSONA COLLOCATA ALLA PARPARI DEVE DISPORRE DI ALMENO UN GIORNO INTERO DI RIPOSO OGNI SETTIMANA,FRA CUI ALMENO UNA DOMENICA AL MESE,E DEVE AVERE OGNI POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLE FUNZIONI DELLE PROPRIA RELIGIONE.

4. LA PERSONA COLLOCATA ALLA PARI DEVE RICEVERE UNA CERTA SOMMA DI DENARO PER LE PICCOLE SPESE IL CUI AMMONTARE E LA CUI PERIODICITÀ VERRANNO STABILITE NELL'ACCORDO DI CUI ALL' [ARTICOLO 6](#) .

ART.9.

1. LA PERSONA COLLOCATA ALLA PARI DEVE FORNIRE ALLA FAMIGLIA OSPITANTE, PRESTAZIONI CONSISTENTI IN UNA PARTECIPAZIONE AI NORMALI LAVORI CASALINGHI. IL TEMPO REALMENTE CONSACRATO A TALI PRESTAZIONI NON SUPERERÀ, IN LINEA DI MASSIMA, LA DURATA DI 5 ORE AL GIORNO.

ART.10.

1. OGNI PARTE CONTRAENTE DETERMINA, ELENCANDOLE ALLO ALLEGATO I AL PRESENTE ACCORDO, LE PRESTAZIONI CHE VERRANNO ASSICURATE AD OGNI PERSONA COLLOCATA ALLA PARI SUL PROPRIO TERRITORIO IN CASO DI MALATTIA, MATERNITÀ O INCIDENTE.

2. SE, E NELLA MISURA IN CUI LE PRESTAZIONI ELENcate ALL'ALLEGATO I NON POSSONO ESSERE ASSICURATE NEL PAESE OSPITANTE DA UN REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE O DA QUALSIASI ALTRO SISTEMA UFFICIALE, TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI O NEI REGOLAMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, IL MEMBRO COMPETENTE DELLA FAMIGLIA OSPITANTE DEVE CONTRARRE UN'ASSICURAZIONE PRIVATA DI CUI PRENDERÀ A SUO CARICO TUTTE LE SPESE.

3. QUALSIASI MODIFICA APPORTATA ALL'ELENCO DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO I SARÀ NOTIFICATA DA OGNI PARTE CONTRAENTE IN CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI DELL' [ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2](#) .

ART.11.

1. NEL CASO IN CUI L'ACCORDO DI CUI ALL' ARTICOLO 6 SIA STATO CONCLUSO PER UN PERIODO NON DETERMINATO, CIASCUNA DELLE PARTI PUÒ PORVI FINE MEDIANTE UN PREAVVISO DI DUE SETTIMANE.

2. SIA CHE L'ACCORDO SIA STATO CONCLUSO PER UNA DURATA DETERMINATA O MENO, ESSO POTRÀ ESSERE IMMEDIATAMENTE DENUNCIATO DA UNA DELLE DUE PARTI IN CASO DI MANCANZA GRAVE DELL'ALTRA PARTE, O SE ALTRE GRAVI CIRCOSTANZE LO RICHIEDONO.

ART.12.

L'AUTORITÀ COMPETENTE DI OGNI PARTE CONTRAENTE INDICHERÀ LE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E POTRÀ AUTORIZZARE ORGANIZZAZIONI PRIVATE AD OCCUPARSI DEL COLLOCAMENTO ALLA PARI.

ART.13.

1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE PRESENTERÀ OGNI 5 ANNI, AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA, NELLA FORMA CHE DOVRÀ ESSERE DETERMINATA DAL COMITATO DEI MINISTRI, UN RAPPORTO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 1 A 12 DEL PRESENTE ACCORDO.

2. I RAPPORTI PRESENTATI DALLE PARTI CONTRAENTI VERRANNO SOTTOPOSTI AD ESAME DEL COMITATO SOCIALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA.

3. IL COMITATO SOCIALE PRESENTERÀ AL COMITATO DEI MINISTRI UN RAPPORTO CONTENENTE LE PROPRIE CONCLUSIONI; POTRÀ EGUALMENTE FARE QUALSIASI PROPOSTA TENDENTE A: (I) MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO; (II) EMENDARE O COMPLETARE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO.

ART.14.

1. IL PRESENTE ACCORDO È APERTO ALLA FIRMA DEGLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA CHE POSSONO DIVENIRNE PARTI MEDIANTE:

- a) LA FIRMA SENZA RISERVA DI RATIFICA O DI ACCETTAZIONE;
- b) LA FIRMA SENZA RISERVA DI RATIFICA O DI ACCETTAZIONE, SEGUITA DALLA RATIFICA O DALL'ACCETTAZIONE.

2. GLI STRUMENTI DI RATIFICA O DI ACCETTAZIONE SARANNO DEPOSITATI PRESSO IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA.

ART.15.

1. IL PRESENTE ACCORDO ENTRERÀ IN VIGORE UN MESE DOPO LA DATA ALLA QUALE TRE STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO SARANNO DIVENUTI PARTI DELL'ACCORDO IN CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI DELLO [ARTICOLO 14](#) .

2. L'ACCORDO ENTRERÀ IN VIGORE NEI CONFRONTI DI OGNI ALTRO STATO MEMBRO CHE LO FIRMI SUCCESSIVAMENTE SENZA RISERVA DI RATIFICA O DI ACCETTAZIONE, OPPURE CHE LO RATIFICHÌ O LO ACCETTÌ, UN MESE DOPO LA DATA DELLA FIRMA O DEL DEPOSITO DELLO STRUMENTO DI RATIFICA O DI ACCETTAZIONE.

ART.16.

1. DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO, IL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA POTRÀ INVITARE OGNI ALTRO STATO NON MEMBRO DEL CONSIGLIO AD ADERIRVI.

2. L'ADESIONE SI EFFETTUERÀ MEDIANTE IL DEPOSITO, PRESSO IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA, DI UNO STRUMENTO DI ADESIONE CHE AVRÀ EFFETTO UN MESE DOPO LA DATA DEL DEPOSITO STESSO.

ART.17.

1. OGNI STATO FIRMATARIO, ALL'ATTO DELLA FIRMA O DEL DEPOSITO DEL PROPRIO STRUMENTO DI RATIFICA O DI ACCETTAZIONE, OD OGNI STATO ADERENTE, ALL'ATTO DEL DEPOSITO DEL PROPRIO STRUMENTO DI ADESIONE, PUÒ DESIGNARE IL TERRITORIO O I TERRITORI AI QUALI VERRÀ APPLICATO IL PRESENTE ACCORDO.

2. OGNI STATO FIRMATARIO, ALL'ATTO DEL DEPOSITO DEL PROPRIO STRUMENTO DI RATIFICA O DI ACCETTAZIONE, O IN OGNI ALTRO MOMENTO SUCCESSIVO, AL PARI DI OGNI STATO ADERENTE, ALL'ATTO DEL DEPOSITO DEL PROPRIO STRUMENTO DI ADESIONE O IN OGNI ALTRO MOMENTO SUCCESSIVO, PUÒ ESTENDERE L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO MEDIANTE DICHIARAZIONE INDIRIZZATA AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA, A QUALSIASI ALTRO TERRITORIO INDICATO NELLA DICHIARAZIONE STESSA E DI CUI ESSO CURI LE RELAZIONI INTERNAZIONALI O IN NOME DEL QUALE SIA AUTORIZZATO A STIPULARE.

3. OGNI DICHIARAZIONE FATTA AI SENSI DEL PARAGRAFO PRECEDENTE POTRÀ ESSERE RITIRATA, PER QUANTO RIGUARDA QUALSIASI TERRITORIO INDICATO IN DETTA DICHIARAZIONE, ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 20 DEL PRESENTE ACCORDO.

ART.18.

1. OGNI STATO FIRMATARIO, ALL'ATTO DELLA FIRMA O DEL DEPOSITO DEL PROPRIO STRUMENTO DI RATIFICA O DI ACCETTAZIONE, OD OGNI STATO ADERENTE ALL'ATTO DEL DEPOSITO DEL PROPRIO STRUMENTO DI ADESIONE, PUÒ DICHIARARE DI FARE USO DI UNA O PIÙ DELLE RISERVE ELENcate ALL'ALLEGATO II DEL PRESENTE ACCORDO. NON È AMMESSA NESSUN'ALTRA RISERVA.

2. OGNI STATO FIRMATARIO OD OGNI PARTE CONTRAENTE PUÒ RITIRARE TOTALMENTE O IN PARTE, UNA PROPRIA RISERVA FORMULATA IN BASE AL PARAGRAFO PRECEDENTE, MEDIANTE DICHIARAZIONE INDIRIZZATA AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO DI EUROPA, LA QUALE AVRÀ EFFICACIA A PARTIRE DALLA DATA IN CUI SARÀ STATA RICEVUTA.

ART.19.

1. OGNI STATO FIRMATARIO, ALL'ATTO DELLA FIRMA O DEL DEPOSITO DEL PROPRIO STRUMENTO DI RATIFICA O DI ACCETTAZIONE, OD OGNI STATO ADERENTE ALL'ATTO DEL DEPOSITO DEL PROPRIO STRUMENTO DI ADESIONE SPECIFICA LE PRESTAZIONI CHE VANNO ELENcate COME DALLO ALLEGATO I, IN CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 1 DELL' [ARTICOLO 10](#) .

2. OGNI NOTIFICA DI CUI AL PARAGRAFO 3 DELLO ARTICOLO 10 VERRÀ INDIRIZZATA AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA ED INDICHERÀ LA DATA A PARTIRE DALLA QUALE AVRÀ EFFICACIA.

ART.20.

1. IL PRESENTE ACCORDO RESTERÀ IN VIGORE A TEMPO INDETERMINATO.

2. OGNI PARTE CONTRAENTE POTRÀ, PER QUEL CHE LA RIGUARDA, DENUNCIARE IL PRESENTE ACCORDO INVIANDONE NOTIFICA AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA.

3. LA DENUNCIA AVRÀ EFFETTO SEI MESI DOPO LA DATA IN CUI IL SEGRETARIO GENERALE NE AVRÀ RICEVUTO NOTIFICA.

ART.21.

1. IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA NOTIFICHERÀ AGLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO E AD OGNI STATO CHE ABBA ADERITO AL PRESENTE ACCORDO:

- a) OGNI FIRMA SENZA RISERVA DI RATIFICA O DI ACCETTAZIONE;
- b) OGNI FIRMA CON RISERVA DI RATIFICA O DI ACCETTAZIONE;
- c) IL DEPOSITO DI OGNI STRUMENTO DI RATIFICA, DI ACCETTAZIONE O DI ADESIONE;
- d) LE PRESTAZIONI ELENcate NELLO ALLEGATO I;
- e) OGNI DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO, IN CONFORMITÀ DELL' [ARTICOLO 15](#) ;
- f) OGNI DICHIARAZIONE RICEVUTA IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI PARAGRAFI 2 E 3 DELL' [ARTICOLO 17](#) ;
- g) OGNI RISERVA FORMULATA IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 1 DELL' [ARTICOLO 18](#) ;
- h) IL RITIRO DI OGNI RISERVA EFFETTUATO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 2 DELL' [ARTICOLO 18](#) ;
- i) OGNI NOTIFICA RICEVUTA IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 2 DELL' [ARTICOLO 19](#) ;
- l) OGNI NOTIFICA RICEVUTA IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL' [ARTICOLO 20](#) E LA DATA A PARTIRE DALLA QUALE LA DENUNCIA AVRÀ EFFETTO.

ART.22.

1. IL PROTOCOLLO ALLEGATO AL PRESENTE ACCORDO NE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE.

IN FEDE DI CHE, I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A TALE SCOPO, HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO. IN FRANCESE ED INGLESE, ENTRAMBI I TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE, IN UN UNICO ESEMPLARE CHE SARÀ DEPOSITATO NEGLI ARCHIVI DEL CONSIGLIO D'EUROPA. IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA NE TRASMETTERÀ COPIA CONFORME AD OGNI STATO FIRMATARIO ED ADERENTE. (SEGUONO LE FIRME) FATTO ASTRASBURGO IL 24 NOVEMBRE 1969.

Annesso CA ALLEGATO I (ARTICOLO 10) PRESTAZIONI (ELENCHI COMUNICATI) omissis

Annesso CB ALLEGATO II (ARTICOLO 18) RISERVE OGNI PARTE CONTRAENTE PUÒ DICHIARARE DI RISERVARSI IL DIRITTO DI: a) RITENERE CHE L'ESPRESSIONE _PERSONA COLLOCATA ALLA PARI_ VENGA APPLICATA SOLTANTO NEL CASO DI PERSONE DI SESSO FEMMINILE; b) ADOTTARE, DEI DUE METODI INDICATI ALL' ARTICOLO 6 , PARAGRAFO 1, SOLO QUELLO CHE STABILISCE CHE IL CONTRATTO DOVrà ESSERE STIPULATO PRIMA CHE LA PERSONA COLLOCATA ALLA PARI ABBA LASCIATO IL PAESE IN CUI RISIEDEVA; c) DEROGARE ALLE DISPOSIZIONI DELL' ARTICOLO 10 , PARAGRAFO 2, DISPONENDO CHE I PREMI DELL'ASSICURAZIONE SIANO VERSATI PER METÀ DALLA FAMIGLIA OSPITANTE E CHE TALE DEROGA VENGA PORTATA, PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, A CONOSCENZA DI OGNI PERSONA CHE DESIDERI ESSERE COLLOCATA ALLA PARI; d) DIFFERIRE L'ENTRATA IN VIGORE DELLE

DISPOSIZIONI DELL' ARTICOLO 12 SINO AL MOMENTO IN CUI ABBIANO POTUTO ESSERE ADOTTATE LE MISURE DI ORDINE PRATICO NECESSARIE A TALE ENTRATA IN VIGORE,RESTANDO INTESO CHE LA PARTE CONTRAENTE IN QUESTIONE SI SFORZER#xC0; DI ADOTTARE DETTE MISURE IL PI#xD9; PRESTO POSSIBILE.

- Annesso D -

PROTOCOLLO
(ART.10 .)

1. OGNI PARTE CONTRAENTE FORNISCE L'ELENCO DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO I, E PUÒ APPORTARVI SUCCESSIVE MODIFICHE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ.

2. LE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEVONO COMPORTARE, NELLA MISURA MASSIMA POSSIBILE, LA COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE, FARMACEUTICHE ED OSPEDALIERE.
